



ARPEA
AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN
AGRICOLTURA

Sede Legale: Via Bogino, n. 23 – 10123 TORINO
C.F. 97694170016

DETERMINAZIONE N° 140-2020 DEL 30/03/2020

OGGETTO: Nomina del Responsabile dell'Accessibilità di Arpea ai sensi dell'art. 9 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni con Legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Il Direttore

Visti

- la D.G.R. n. 16-8331 del 25/01/2019 con la quale è stato nominato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 5 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari) e s.m.i., Enrico Zola quale Direttore dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);
- il Regolamento di organizzazione e di gestione del personale dell'Agenzia approvato con D.G.R. n. 43-4199 del 23 luglio 2012 e recepito con Determinazione n. 120-2012 del 07/09/2012;
- lo Statuto di Arpea, approvato con D.G.R. n. 41-5776 del 23/04/2007, così come modificato con D.G.R. n. 19-2318 del 26/10/2015, ed in particolare richiamato l'articolo 8, comma 8, che prevede che il Direttore ha la rappresentanza legale dell'ente e che ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile;

Visti, altresì,

- il D.Lgs. n. 150/2009, "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle

- pubbliche amministrazioni” e s.m.i., in relazione a misurazione e valutazione della performance individuale dei Responsabili di Servizio;
- il D.Lgs. n. 165/2001, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i., in materia di responsabilità dirigenziale e disciplinare;
 - il D.Lgs. n. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dall'art. 1, comma 1, D. Lgs. n. 97/2016;

Visto il Codice dell'Amministrazione digitale (CAD), approvato con D. Lgs. n. 82/2005, come modificato dal D. Lgs. n. 235/2010;

Visto il DPR n. 75/2005, “Regolamento di attuazione della Legge 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”, in base al quale alle Pubbliche Amministrazioni è fatto obbligo di provvedere alla nomina di un Responsabile dell'Accessibilità da individuare e designare opportunamente tra il personale in servizio (art. 9, combinato disposto commi 1 e 3);

Richiamato, pertanto, l'art. 9 “*Controlli esercitabili sui soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 4 del 2004*” del sopracitato DPR n. 75/2005, ed in particolare il comma 1 ed il comma 3, che dispongono rispettivamente:

- *1. Per l'attuazione della legge ogni amministrazione pubblica centrale nomina un responsabile dell'accessibilità informatica, da individuare tra il personale appartenente alla qualifica dirigenziale già in servizio presso l'amministrazione stessa, la cui funzione, in assenza di specifica designazione, è svolta dal responsabile dei sistemi informativi, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 39 del 1993; dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni interessate e per lo svolgimento di tale funzione non è previsto compenso aggiuntivo.*
- *3. Le regioni, le province autonome e gli enti locali organizzano autonomamente e secondo i propri ordinamenti la vigilanza sull'attuazione del presente decreto.*

Considerato, dunque, che per effetto del suddetto DPR n. 75/2005 e del D. Lgs. n. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le medesime provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, pertanto, dall'attuazione del presente obbligo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni interessate, e per lo svolgimento di tale funzione non è previsto alcun compenso aggiuntivo;

Viste le Linee Guida per i siti web della P.A. predisposte appositamente, in cui si evidenzia che il Responsabile dell'Accessibilità Informatica costituisce il punto di riferimento dell'Amministrazione per tutte le iniziative connesse al rispetto della Legge n. 4/2004 “Disposizioni per favorire l'accesso ai soggetti disabili agli strumenti informatici” e dei successivi decreti attuativi, oltre ad essere la figura individuata per la costante valutazione del livello di accessibilità e di fruibilità del sito web dell'Ente;

Dato atto della definizione di “accessibilità” ai sensi della sopracitata Legge n. 4/2004, intesa come la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie o configurazioni particolari;

Rilevato che gli ambiti interessati e coinvolti riguardano i prodotti hardware e software (compresi i siti web) e richiedono, in capo al Responsabile in materia di accessibilità, specifiche conoscenze in campo informatico;

Visto l’art. 9 del D.L. n. 179/2012, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, che inserisce una serie di nuove responsabilità, descritte nella Circolare n. 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), tra cui l’obbligo di garantire la pubblicazione di documenti accessibili e di definire una serie di obiettivi annuali in materia di miglioramento e/o stabilizzazione dell’accessibilità di informazioni, servizi e postazioni di lavoro;

Vista la Circolare n. 1/2016 del 22/03/2016 “Aggiornamento della Circolare AgID n. 61/2013 del 29/03/2013 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle pubbliche amministrazioni”, che aggiorna e sostituisce la precedente;

Rilevato che, a seguito delle disposizioni di cui sopra, sono posti a carico degli Enti alcuni adempimenti, fra cui l'individuazione del Responsabile dell'Accessibilità informatica;

Viste, altresì, le recenti “Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici”, redatte dall’AgID ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 4/2004 (“Requisiti tecnici”) e messe a disposizione a far data dal 09/01/2020, contenenti indicazioni rivolte alle Amministrazioni, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità degli strumenti informatici, compresi i siti web e le applicazioni mobili, il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato;

Richiamata la Determinazione n. 252-2017 del 11/12/2020 ad oggetto “Nomina del Responsabile della transizione alla modalità operativa digitale della Arpea, ai sensi dell’art. 17, commi 1 e 1 ter, del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale)”, con la quale è stato opportunamente individuato il Responsabile della Transizione al Digitale nella persona della Dott.ssa Nicoletta Motta, Responsabile dell’area Funzionamento Agenzia, nonché Responsabile dell’ufficio Sistemi Informativi, le cui premesse e considerazioni si intendono qui integralmente richiamate e assentite;

Richiamati, come evidenziati nell’atto sopracitato, i compiti di coordinamento e di impulso ai processi di digitalizzazione attribuiti al Responsabile della Transizione al Digitale, e, tra i vari previsti, in particolare quelli concernenti “l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e la promozione dell’accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 4/2004 (Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici)”;

Atteso che con il documento “Obiettivi di accessibilità per l’anno 2019”, che qui si intende integralmente richiamato, sono stati approvati gli obiettivi di accessibilità dell’ente per l’anno 2019 ai sensi della normativa in argomento, e tra i vari obiettivi ivi ricompresi vi è l’individuazione entro il 31/03/2020 del Responsabile dell’Accessibilità digitale dell’Arpea;

Valutato, per quanto sopra espresso, di poter individuare nel Responsabile della Transizione al Digitale, Dott.ssa Nicoletta Motta, Responsabile dell'area Funzionamento Agenzia e dell'ufficio Sistemi Informativi di Arpea, la Responsabile dell'Accessibilità digitale dell'Ente;

Ritenuto, in ottemperanza all'art. 9 del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 221/2012, di dover provvedere in merito, e di procedere formalmente alla designazione del Responsabile dell'Accessibilità digitale di Arpea;

Atteso che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. di nominare la Dott.ssa Nicoletta Motta quale Responsabile dell'Accessibilità digitale di Arpea;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario in capo all'Agenzia;
3. di provvedere agli adempimenti successivi conseguenti e di disporre in merito all'adeguata opportuna diffusione e comunicazione dell'atto.

Il Direttore
Enrico Zola
(firmato digitalmente)